

ALLEGATO 6 - SOSTANZE PERICOLOSE

Modello di relazione sulla sostituibilità delle sostanze di cui all'art. 271 comma 7 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Relazione a cura dei gestori degli stabilimenti che utilizzano nei cicli produttivi **materie prime**²⁹, da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione (siano esse convogliate a camino e/o diffuse), **appartenenti ad almeno una delle seguenti classificazioni:**

- (CMR) cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene (H340, H350 e H360);
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti, molto bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come persistenti, bioaccumulabili);
- classificate come estremamente preoccupanti, in sigla SVHC₃, dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo.

Non sono soggette:

- quelle sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche;
- le miscele contenenti singole sostanze classificate ma presenti in quantità tali da non comportare la classificazione dell'intera miscela.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Con la relazione il gestore deve analizzare la disponibilità di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnico ed economica della sostituzione delle sostanze come sopra classificate. In caso di rilevata impossibilità di sostituzione, il gestore deve dettagliare le modalità di contenimento già presenti, valutarne l'adeguatezza in relazione alle performance registrate negli anni, ed eventualmente prevedere il miglioramento dei sistemi di contenimento descrivendo i nuovi dati progettuali.

²⁹ Per individuare se i preparati utilizzati rientrano nella classificazione di pericolosità, si faccia riferimento alla composizione riportata nelle schede di sicurezza (di seguito: SDS) fornite dal produttore del preparato.

ANALISI DELLE ALTERNATIVE E FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI

a.) Indicare tutte le sostanze pericolose rientranti nelle categorie di cui all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., utilizzando il seguente schema.

PREPARATI PERICOLOSI E FASI PRODUTTIVE IN CUI SONO UTILIZZATI							
n. Progr (1)	nome commerciale preparato	quantitativo annuo utilizzato [kg/anno]	sostanze pericolose (2)	CAS (3)	indicazioni di pericolo (4)	punto/i di emissione (5)	fase/i in cui è impiegato (6)

(1) assegnare un numero progressivo ad ogni preparato pericoloso utilizzato nei cicli produttivi dai quali si generino emissioni;

(2) indicare ogni sostanza pericolosa contenuta nel preparato indicata nella SDS;

(3) per ogni sostanza pericolosa indicata nella SDS indicare il relativo numero CAS;

(4) indicazioni di pericolo riportate nella scheda di sicurezza o criterio identificativo come SVHC (PBT, vPvB, etc..) in cui ricade la sostanza/miscela;

(5) indicare la denominazione del punto di emissione, per come autorizzato, annesso alle lavorazioni in cui siano impiegati tali preparati ovvero segnalare se diano origine ad emissioni diffuse.

(6) indicare la denominazione della fase produttiva o dell'impianto, come indicata nell'autorizzazione (o nella relazione tecnica a corredo della relativa istanza) con cui il punto di emissione collegato alla fase/impianto era stato autorizzato

b.) Il gestore deve relazionare in modo circostanziato e sintetico, in merito alla sostituibilità dei preparati di cui alla tabella riportata al punto a), all'eventuale disponibilità di alternative presenti sul mercato in termini di sostanze/miscele meno pericolose (e/o anche di diverse tecnologie per raggiungere lo stesso risultato senza l'utilizzo di sostanze pericolose) evidenziando – nel caso – l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, tenendo presente, a titolo indicativo i seguenti aspetti:

- possibilità tecnica di introdurre una modifica, utilizzando sostanze diverse o attuando una diversa tecnologia di processo;
- impatti economici degli interventi (es. costi approvvigionamento, costi impiantistici) tempistiche necessarie alla realizzazione degli interventi tenendo conto della sostenibilità economica: la sostituzione delle sostanze/miscele potrà avvenire secondo un cronoprogramma definito dal gestore nell'ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico;
- potenziali benefici – anche economici o gestionali - derivanti dall'utilizzo di sostanze meno pericolose (es. possibilità di cambiare o dismettere sistemi di abbattimento; riduzione degli oneri derivanti da procedure/analisi connesse all'utilizzo di sostanze pericolose, etc...);
- eventuali rischi o impatti indiretti connessi all'utilizzo di nuove miscele/sostanze.

Qualora dalle valutazioni³⁰ precedenti non vi sia allo stato attuale possibilità di sostituzione delle sostanze classificate pericolose, il gestore deve fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle stesse (e delle relative emissioni in atmosfera) già presenti o che intende introdurre; si forniscono di seguito a titolo esemplificativo alcuni elementi di valutazione da considerare:

- riduzione del consumo specifico, compatibilmente con le prestazioni finali del prodotto o comunque ridurre gli scarti di processo;
- eventuali variazioni di qualche parametro tecnico che possano ridurre l'emissione delle sostanze contenute nel preparato (ad esempio ridurre la temperatura, migliorare l'erogazione, cambiare modalità di applicazione, o migliorare una particolare fase della lavorazione come ad esempio inserire il prodotto in sezioni chiuse anziché in tramogge aperte);
- adozione di sistemi di mitigazione o contenimento localizzati che consentano di ridurre l'emissione e/o modifiche che riducano la possibilità che si realizzi una dispersione delle sostanze in aria (compartimentazione, miglioramento del sistema di captazione, convogliamento in un sistema di abbattimento dedicato)³¹.

³⁰ A supporto di tali valutazioni il gestore potrà utilizzare tutte le informazioni eventualmente già in possesso dell'azienda anche se riferite ad altri contesti normativi.

³¹ Nel caso in cui il flusso gassoso espulso in atmosfera, sia costituito dagli effluenti di più aspirazioni parziali, è opportuno valutare la possibilità di trattare con sistema di abbattimento dedicato solo l'aliquota di aeriforme che contiene le sostanze classificate, prima del convogliamento nel collettore generale.